SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE
(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957
(116ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

INDI

del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » **(2237) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (CIASCA) *Pag.* 1572, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1582, 1583
PRESIDENTE (LAMBERTI), *relatore* 1561, 1562, 1563, 1564, 1565
DI ROCCO 1579
DONINI 1575, 1576, 1579
GIUA 1575
LAMBERTI, *relatore* 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582
MERLIN Angelina 1562, 1564, 1565
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . 1562, 1564, 1565, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582
PAGE 1564
RUSSO Salvatore . . 1562, 1563, 1574, 1577, 1578, 1579, 1582
TIRABASSI 1578

« Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare » **(2311)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 1565, 1567, 1570, 1571, 1572
DI ROCCO 1567
DONINI . . . . . *Pag.* 1568
GIUA 1567, 1568
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1568, 1571, 1572
MARTINI 1569, 1570
MERLIN Angelina 1570
PONTI 1566, 1569
RUSSO Salvatore 1567, 1569
TIRABASSI 1569

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corsini e Roffi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Mancino e Bolognesi.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Moro e il Sottosegretario per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elmentare, secondaria e artistica » (2237).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Nella seduta precedente abbiamo approvato, con la riserva relativa al trattamento degli ex combattenti, i primi tre articoli del disegno di legge in discussione.

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi.

Art. 4.

(*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*)

Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio nel ruolo cui appartengono;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera *a*).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Proporrei l'approvazione di questo articolo con una solo modifica di valore formale. Al punto *a*) l'espressione « si trovino a 3 anni di distanza » andrebbe modificata così: « si trovino a non più di 3 anni di distanza ». Non ritengo giusto, infatti, che un professore il quale, ad esempio, si sia ammalato ed abbia perduto il suo turno, non possa successivamente partecipare a questi concorsi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

MERLIN ANGELINA. Mi era stato suggerito un emendamento aggiuntivo di questo tipo: « Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli insegnanti elementari forniti di laurea o del diploma di vigilanza scolastica ».

PRESIDENTE, *relatore*. Ma si riferisce all'articolo 4?

MERLIN ANGELINA. Si tratta di persone che dopo aver conseguito il diploma di maestri hanno continuato a studiare per laurearsi; quindi, sono persone dotate di buona volontà. Bisogna sapere che cosa vuol dire insegnare e studiare nello stesso tempo per conseguire una laurea.

Essi domandano che sia valutata questa buona volontà e la maggior cultura che hanno cercato di acquisire. Io direi che si potrebbe accontentarli.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non comprendo esattamente a che cosa si riferisca l'emendamento.

MERLIN ANGELINA. Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli insegnanti elementari forniti di laurea.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non vi è un collegamento con l'articolo 4.

RUSSO SALVATORE. L'alinea *b*) dice: « abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio ». Per i laureati il periodo di 4 anni si ridurrebbe a 2.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel punto *b*) si richiede una effettiva prestazione di servizio, e non si vede come possa essere eliminata da un requisito intellettuale, sia pure di grande rilievo, come può essere la laurea.

Se l'emendamento si riferisce al punto *b*), non vedo come l'effettività del servizio possa essere sostituita dalla laurea. La laurea vale per il concorso. Il maestro laureato certamente vincerà il concorso per merito distinto.

PRESIDENTE, *relatore*. Anticipando qualcosa che mi ripromettevo di proporre come relatore, dirò che la valutazione del servizio prestato come insegnanti di ruolo da parte di coloro che in seguito hanno conseguito la laurea e vinto concorsi per le scuole secondarie, può trovare posto nell'articolo 5.

L'anticipazione dei tempi per la partecipazione ai concorsi per merito distinto non mi sembra, invece, opportuna.

Se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento formale da me proposto che la Commissione ha già approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Servizi utili ai fini della carriera*)

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera.

Vorrei proporre di introdurre una eccezione a questa formula a favore dei maestri laureati.

La legislazione attuale, e precisamente la legge 22 marzo 1952, n. 203, prevede che il servizio prestato da insegnanti di scuole elementari, che in seguito a concorso passino nelle scuole secondarie, abbia una sua valutazione. Però, questa valutazione è piuttosto limitata. Gli anni di servizio vengono valutati in ragione della metà fino a un massimo di dieci anni. Questa legge fu approvata nella passata legislatura. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, e dobbiamo rilevare che i riconoscimenti di servizi prestati in altri ruoli hanno fatto molti passi in avanti. Ai professori di ruolo *B* che passano al ruolo *A*, ad esempio, viene riconosciuto per intero il servizio prestato nel ruolo *B*, ciò che prima non accadeva.

Sembrerebbe ragionevole che anche per gli insegnanti elementari, che hanno compiuto uno sforzo apprezzabile di buona volontà per proseguire gli studi, si usasse un trattamento migliore di quello che è previsto dalla legge che poc'anzi ho citato.

Si potrebbe togliere il limite massimo di 10 anni e valutare tutto il periodo: vale a dire valutare per la metà tutti gli anni di servizio prestato.

C'è, d'altronde, un'altra analogia, che vale la pena di rilevare. I professori di ruolo *C* che passino nel ruolo *B* hanno valutato il servizio prestato per due terzi.

Mi pare che la valutazione per metà costituisca una differenziazione equa, togliendo il limite massimo di 10 anni.

Anche il senatore Salvatore Russo ha presentato in proposito un emendamento che sostituirebbe l'intero articolo; ne do lettura:

« Per i professori di ruolo nelle scuole secondarie e artistiche il servizio come maestro elementare di ruolo o istitutore di ruolo nei convitti nazionali, è computato a tutti gli effetti giuridici e di progressione di carriera, una volta raggiunto il conferimento della qualifica di ordinario, in ragione della metà.

« Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti giuridici e della progressione di carriera ».

Io ritengo che, più semplicemente, potremmo aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: « fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di 10 anni ».

RUSSO SALVATORE. Aderisco alla formulazione proposta dal relatore e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Su questo stesso articolo vorrei poi proporre il seguente emendamento aggiuntivo a favore degli ex combattenti e categorie assimilate:

« Ai fini della progressione in carriera sono inoltre riconosciute utili le campagne di guerra nel limite massimo di tre, che vengono valutate come altrettanti anni di servizio scolastico nella cattedra attualmente occupata con la qualifica massima ».

Sempre a favore degli ex combattenti il senatore Salvatore Russo ha poi proposto un altro emendamento aggiuntivo; ne do lettura:

« Per gli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati assunti in ruolo per effetto dei concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951 la decorrenza della nomina, a tutti gli effetti giuridici e di progressione di carriera, ha per data quella di entrata in ruolo dei vincitori di concorsi cui, pur possedendo i necessari requisiti, non poterono partecipare a causa di impedimenti derivati dalla guerra ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. I benefici di questi due emendamenti verrebbero a sovrapporsi e gli stessi anni sarebbero calcolati due volte: una volta per la retrodatazione e un'altra volta per l'anticipo di carriera.

I criteri adottati in questa materia non possono che essere unitari nei vari settori dell'Amministrazione.

Per quel che ho potuto sapere, si tratta di norme che non vigono per altre Amministrazioni e che costituirebbero una innovazione.

Vi è poi la questione dell'onere finanziario, che non sono in grado di valutare e per la quale devo sentire il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare che queste dichiarazioni, che, in fondo, sono analoghe a quelle fatte ieri per l'emendamento proposto all'articolo 1, non possono avere altro effetto se non quello che hanno avuto ieri, di indurci, cioè, ad accantonare il problema fino a quando non possiamo avere le più precise notizie, che il Ministro si propone di assumere.

PAGE. Vorrei proporre il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 5: « e della valutazione in carriera delle maggiorazioni riconosciute utili in virtù di disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Si tratta di una istanza presentata dal sindacato degli insegnanti di Bolzano.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi sembra superfluo: è evidente che tutti i benefici contemplati da leggi non abrogate hanno tuttora efficacia.

PAGE. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo allora alla questione dei maestri elementari.

MERLIN ANGELINA. Riguardo alla questione dei maestri elementari che hanno conseguito la laurea e sono poi diventati professori, lo stesso relatore ha proposto di sopprimere la limitazione dei dieci anni di servizio; io proporrei anche di sopprimere la limitazione per la quale è riconosciuta solo la metà degli anni di insegnamento come maestri.

Un maestro che abbia insegnato per un certo numero di anni, dopo aver vinto un concorso come professore, va ad insegnare in prima media, a ragazzi ancora in tenera età. Ci sono certi professori bravissimi, coltissimi, ai quali, però, manca quella pratica che può avere invece un maestro che incominci a fare scuola dalla prima elementare. Credete che un ragazzo di undici, dodici anni, non sia ancora infantile? Io ho insegnato in una scuola serale a uomini di quarant'anni. Bisognava trattarli come ragazzini. Una volta dissi loro: « Sentite, voi vi comportate come se foste piccoli ». Hanno risposto: « Quando siamo seduti su questi banchi, siamo bambini ».

Chi insegna deve saper trovare forme semplici di espressione, per andare incontro non solo alla capacità di intendere dei ragazzi intelligenti, ma anche di coloro che non lo sono.

Anticamente andavano alle scuole medie e superiori persone di classi scelte. Oggi la scuola è aperta a tutti. Bisogna che il docente sappia insegnare nella forma più semplice. Questa qualità l'hanno per abitudine, per mestiere, proprio gli insegnanti delle scuole elementari.

Io chiedo che gli anni di servizio siano computati per intero.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei fare un piccolo rilievo, ricordando anche ciò che fu detto in questa Commissione, nell'altra legislatura, quando si approvò la legge del marzo 1952.

Bisogna tener conto che i maestri elementari possono entrare in carriera assai più presto dei professori; questa potrebbe perciò rappresentare una scorciatoia. Per non dire poi che è assai più facile entrare nel ruolo della

scuola elementare che non delle scuole secondarie. Queste ragioni avevano indotto a tenere nei limiti della metà la rivalutazione del servizio prestato come maestri. Noi oggi facciamo un passo avanti: togliamo il limite dei 10 anni. Non andrei oltre.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono favorevole all'abolizione del limite dei 10 anni, ma non sono affatto favorevole sulla proposta della senatrice Merlin per le valide ragioni enunciate dal senatore Lamberti. Si tratta di persone che possono essere entrate nel ruolo senza la laurea; conseguita la laurea successivamente, potrebbero anticipare l'anzianità a un'epoca addirittura anteriore al conseguimento del titolo di studio. Il riconoscimento della metà del servizio anteriore lo daremo anche agli universitari, i quali hanno un lunghissimo periodo di incarico prima di entrare nei ruoli. Togliere il limite di un settore non potrebbe che portare ad altre richieste.

Bisogna tener presenti anche delle esigenze di armonia: nell'atto di dare un beneficio a un gruppo di insegnanti non si deve creare una situazione inferiore per altri insegnanti, i quali hanno pure diritto di vedere rispettata la loro anzianità e la loro posizione.

Un riconoscimento pesante come quello suggerito, farebbe passare avanti, ai fini dell'anzianità di carriera, determinate persone ad altre, anche con effetto sui trasferimenti e su altri aspetti della vita della scuola.

Non guardiamo mai unilateralmente una categoria, per quanto benemerita: guardiamole tutte e pensiamo quale turbamento porterebbe nella scuola una modificazione del genere.

MERLIN ANGELINA. Propongo che il servizio anteriore si calcoli almeno per i due terzi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mio emendamento che abolisce il limite massimo di 10 anni.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto ora dalla senatrice Merlin tendente al elevare a due terzi la rivalutazione degli anni di servizio.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 che risulta così formulato:

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera, fatta eccezione per il servizio a cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo dei 10 anni ».

(*È approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poichè desidererei essere presente al seguito della discussione di questo disegno di legge e dovrei ora allontanarmi, chiedo che il proseguimento dell'esame di questo disegno di legge sia rinviato al pomeriggio di oggi.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a questo pomeriggio.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare » (2311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del Presidente Ciasca, relatore di questo disegno di legge, se la Commissione non ha nulla in contrario farò io stesso una breve relazione.

Il disegno di legge tende sostanzialmente a trasferire sul piano legislativo un riordinamento didattico della scuola elementare che, come è noto, ha già avuto luogo sul piano sperimentale, e che è già stato oggetto dell'attenzione e della discussione del Senato in Aula, in occasione dell'approvazione del bilancio della Pubblica istruzione dello scorso anno.

Il disegno di legge propone di raccogliere le varie classi della scuola elementare in due cicli, il primo dei quali costituito dalle prime due classi, ed il secondo dalle tre ultime classi; ciò al fine di consentire un più maturo e ponderato giudizio da parte degli insegnanti, ed al medesimo tempo una più larga possibilità di allineamento e di recupero degli alunni stessi.

È previsto infatti dal disegno di legge che i passaggi da classe a classe avvengano semplicemente per scrutinio, e che l'insegnante non ammetta l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali è tenuto a fornire al direttore didattico un'ampia e motivata relazione scritta.

Gli esami di passaggio dalla terza alla quarta classe elementare, fin qui sostenuti, vengono aboliti e sostituiti dagli esami finali del primo ciclo poichè, secondo i dettami della pedagogia moderna, sembra più razionale raccogliere in un primo ciclo soltanto l'insegnamento dei primi due anni, mentre quello degli anni successivi viene raccolto, come ripeto, in un secondo ciclo.

L'esperienza di questa riforma è, d'altronde, già stata iniziata.

Penso che il fenomeno della ripetenza nella scuola elementare, che dalle statistiche risulta essere molto grave e che non è paragonabile a quello che si verifica negli altri Paesi dove la ripetenza rappresenta un caso eccezionale, potrebbe venire notevolmente contenuto e limitato con il nuovo sistema proposto dal disegno di legge, che raccomando perciò all'approvazione della Commissione.

PONTI. Io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Ho studiato piuttosto accuratamente il problema, anche perchè esso ha suscitato molte discussioni e varie reazioni.

La ragione fondamentale che giustifica la innovazione apportata nella scuola da questo disegno di legge è nel fatto che, nell'età in cui normalmente i bambini cominciano a frequentare la scuola, esistono delle enormi differenze da alunno ad alunno. Gli studi pedagogici hanno infatti dimostrato che un bambino che nell'età di sei anni, ad esempio, sembra molto inferiore intellettualmente alla normalità, a distanza di uno o due anni recupera il distacco in maniera talvolta incredibile. Si tratta, alle volte, anche di immaturità fisiologica, poichè esistono delle differenze nello sviluppo fisico del bambino, che possono determinare un giudizio non adeguato.

La rigidezza dei nostri insegnanti, che operano in tal modo perchè obbediscono ai dettami della legge, alle istruzioni provenienti dai provveditori e dal Ministero ed alla tradizione stessa della nostra scuola, che è piuttosto severa ed austera in tutti i campi, hanno determinato spesso l'esclusione di alunni dopo la prima classe elementare. Ciò ha significato la loro definitiva esclusione dalla scuola; sappiamo, infatti, che vi sono nel nostro Paese alcune zone dove il frequentare la scuola viene considerato dalla famiglia dell'alunno come un sacrificio che, a un certo momento, appare inutile in rapporto al risultato che si ottiene. Se, cioè l'alunno alla fine del primo anno non viene promosso, in molti casi la famiglia lo ritira addirittura dalla scuola.

Ritengo, quindi, che il disegno di legge debba essere approvato, anche perchè i frutti che si sono ricavati da esperienze già fatte, hanno dimostrato precisamente l'utilità di questa innovazione.

Dobbiamo, oltre tutto, aver presente, come ha detto il Presidente, il fenomeno della ripetenza, fenomeno già lamentato nella sua relazione alla Camera dall'onorevole Franceschini, ed al quale ho anch'io fatto brevissimo cenno e che dobbiamo considerare nella sua realtà e nelle difficoltà che pone all'adempimento dell'obbligo scolastico specie nelle zone più povere. È evidente che la scuola con il nuovo sistema potrà anche portare avanti, per qualche anno, degli alunni che non potranno essere definitivamente recuperati, ma in ogni modo questo mancato recupero, che sarà più controllato e più giustificato dopo il ciclo più lungo di anni, avrà facilitato la permanenza negli studi di molti bambini che, in questo periodo, raggiungeranno comunque una certa maturazione.

Occorre, infatti, ricordare che non è il numero preciso di anni, che forma la maturità

del bambino, ma è un complesso di esperienze che lo rendono più aderente alla realtà della vita.

RUSSO SALVATORE. La ripetenza nelle prime classi elementari è una piaga della scuola italiana; e io penso che con il provvedimento in esame potrà essere sanata solo in minima parte. Noi sappiamo che se molti bambini non vanno bene a scuola, ciò non dipende soltanto da uno sviluppo più o meno ritardato, bensì anche da altri motivi, quali ad esempio la poca o nessuna assistenza da parte della famiglia, la miseria ecc. Ora, io ho insistito più volte sul problema, appunto, della assistenza, circa il quale noi, purtroppo, non possiamo prendere nessun provvedimento diretto: comunque è chiaro che se in famiglia c'è il padre o la zia o una sorella maggiore che l'aiuta, il ragazzo, anche se non è molto bravo, va avanti bene e si trova avvantaggiato rispetto al ragazzo, anche bravissimo, che non ha invece alcuna assistenza.

Bisognerebbe poi istituire dappertutto le classi differenziate: quei ragazzi che presentemente costituiscono un peso per il maestro e ostacolano il progresso degli altri, portati invece in una classe differenziata potrebbero essere adeguatamente curati. Mi pare che di queste classi differenziate ce ne siano poche.

GIUA. Ve ne sono nelle grandi città del nord, e dove esistono corsi paralleli...

RUSSO SALVATORE. Dovrebbero sorgere anche nelle città del sud. Bisogna tener conto, tra l'altro, della fatica dell'insegnante, che dovrà portarsi dalla prima alla seconda classe dei bambini minorati.

PRESIDENTE, *relatore*. Se si tratta di minorati in modo assoluto, l'insegnante ha la possibilità di non portarli nella classe successiva, in base al terzo comma dell'articolo 2.

RUSSO SALVATORE. Debbo aggiungere inoltre che il secondo ciclo, di tre anni, mi sembra un po' troppo lungo.

DI ROCCO. Sono nettamente favorevole al disegno di legge che, come ha spiegato il Presidente, sostituisce alla distinzione, nella scuola elementare, di corso inferiore e superiore la distinzione in primo ciclo e secondo ciclo.

Il primo ciclo comprende le prime due classi nelle quali in sostanza si insegnano gli strumenti essenziali dell'istruzione, si insegna cioè a leggere e a scrivere.

Ora, indipendentemente da ogni altra considerazione di ordine pedagogico, e come già è stato rilevato, in effetti è molto più razionale accertare alla fine della seconda classe se lo alunno sa leggere e scrivere, anzichè fare un esame alla fine del terzo anno, quando l'accertamento deve essere esteso anche ai primi elementi della cultura.

Quando, qualche decennio fa, si faceva lo esame alla fine del terzo anno, ciò era giustificato dal fatto che l'obbligo scolastico era limitato alla frequenza delle prime tre classi, tanto è vero che allora l'esame si chiamava di « proscioglimento ». Ma ora che la quarta e la quinta elementare esistono anche nei piccoli centri e la Costituzione e le leggi più recenti obbligano a una frequenza più prolungata, la distinzione in corso inferiore e superiore non ha più ragion d'essere.

Anche per questo motivo, dunque, la ripartizione in primo e secondo ciclo ha un maggior valore pedagogico, è più razionale e storicamente più aderente alle attuali prescrizioni di legge.

I vantaggi della riforma sono stati spiegati anche dal senatore Ponti; avviene in realtà che spesso il ragazzo che nel primo anno è un po' disorientato e non dà buona prova, nel secondo anno abbia uno sviluppo più rapido e sia quindi in condizione di dimostrare maggiore capacità.

Ma la questione più importante è quella della ripetenza, gravissima in Italia, tanto che il Ministero della pubblica istruzione ha calcolato che i casi non sono inferiori a duecento mila. Ora, anche se il provvedimento portasse solo a una limitazione della ripetenza, sarebbe già questa una buona ragione per approvarlo.

Ma, come ha detto il senatore Ponti, bisogna tener conto del fatto che il fenomeno della ripetenza soprattutto si verifica nella categoria dei contadini, anche per il motivo che

l'invio alla scuola costituisce per il ragazzo del contadino una « prova » spesso senza appello.

Nella mia regione dicono: « Vediamo se questo ragazzetto " *ha testa* ". Se ha testa continuerà; se no andrà a zappare »; e lo iscrivono alla prima classe, senza naturalmente pensare a tutte le considerazioni di ordine pedagogico che abbiamo fatto noi. Se alla fine del primo anno il ragazzo è bocciato la conclusione è che deve andare a zappare, perchè « non ha testa ». È quindi naturale che il fenomeno della ripetenza sia aggravato da questa posizione psicologica delle famiglie contadine che sono anche le meno abbienti.

Io parlo per esperienza personale: quando il mio maestro di prima classe mi disse che ero stato promosso io feci di corsa tutta la strada dalla scuola a casa mia per comunicare subito la notizia a mio padre; il quale disse: « Allora andrai ancora a scuola ».

Per tutte le ragioni esposte sono dunque favorevole al disegno di legge e spero che altrettanto favorevoli siano i colleghi.

DONINI. Anch'io credo che l'introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare, in via sperimentale, sia da considerarsi una giusta esigenza. Ho tuttavia qualche perplessità circa la durata del secondo ciclo che comprende le classi terza, quarta e quinta.

Noi sappiamo che gli elementi fondamentali dell'istruzione elementare vengono dati in quarta classe: la quinta non è che una ripetizione e quindi è, per gli alunni più dotati una perdita di tempo. Ad ogni modo ho voluto soltanto esprimere dei dubbi e chiedere chiarimenti, perchè dico sin d'ora che voterò a favore del disegno di legge.

Un'altra osservazione desidero fare sul penultimo comma dell'articolo 2: la formulazione mi pare piuttosto generica, in quanto non si specifica quali siano i casi « eccezionali » che giustificano la non ammissione nella classe successiva dello stesso ciclo.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La non ammissione deve essere giustificata da una relazione scritta!

DONINI. Ma il motivo potrebbe anche essere di carattere non scolastico, si potrebbe trattare di incompatibilità con il maestro, e d'altra parte la valutazione dell'eccezionalità è lasciata da un lato all'insegnante e dall'altro al giudizio di chi leggerà la relazione.

Ora la mia preoccupazione è che si verifichino degli abusi e degli arbitrii.

GIUA. Poichè con il provvedimento in esame si vuole ovviare all'incoveniente della ripetenza, io voterò senz'altro a favore. Sento tuttavia l'obbligo di fare alcune osservazioni, in particolare al rappresentante del Governo, perchè, avendo attentamente seguito la bella esposizione del senatore Ponti, sono arrivato alla conclusione che — se davvero si vuole ovviare all'inconveniente della ripetenza — il problema è stato non approfondito, ma soltanto sfiorato.

Il senatore Salvatore Russo ha parlato delle classi differenziate. In modo sporadico ciò è stato fatto in alcune grandi città dell'Italia del nord dove appunto qualche istituto medio è diviso in due sezioni: alla prima vengono ammessi i promossi a luglio, e alla seconda gli altri.

Si tratta però di un problema di carattere sociale che non può certo essere risolto con provvedimenti come quello in esame.

I giovani più bravi e preparati debbono poter proseguire senza che i meno bravi possano ostacolarli.

Il nostro Presidente ha ricordato che in altri Paesi, soprattutto del nord-Europa, non esiste il fenomeno della ripetenza, perchè appunto il problema è stato affrontato e risolto con una valutazione di carattere sociale. In quei Paesi, chi non è maturo o non ha inclinazione per un determinato tipo di scuola, può frequentarne altre che gli permetteranno di proseguire in relazione al suo sviluppo mentale. Se in seguito, come talvolta avviene nel fanciullo, si verificherà un salto, cioè uno sviluppo mentale più rapido, tale sviluppo non sarà in alcun modo pregiudicato. Einstein non era affatto un alunno eccezionale quando frequentava le scuole elementari, eppure è diventato quello che è diventato. In quei paesi esiste insomma sempre la possibilità di valorizzare le singole capacità intellettuali.

È una questione anche di mezzi, d'accordo; ma questi mezzi bisogna trovarli perchè senza di essi non è possibile incrementare lo sviluppo della nostra nazione. Ecco perchè mi permetto di esprimere le mie riserve — pur approvando il disegno di legge in esame — e desidero richiamare l'attenzione del Governo e anche dei colleghi entusiasti di questo disegno di legge sul fatto che con il provvedimento in discussione non si risolve e non si può risolvere il problema di fondo.

Il problema va invece affrontato dal punto di vista sociale, dando ai fanciulli quella assistenza di cui ha parlato il senatore Salvatore Russo e creando scuole differenziate.

Si tratta di una questione che è all'ordine del giorno in tutti i Paesi di grande sviluppo culturale e noi pure dobbiamo risolverla se davvero vogliamo che anche l'Italia sia un Paese moderno e progredito.

RUSSO SALVATORE. In Piemonte — e soprattutto nelle città, come ad esempio a Torino — le famiglie non hanno più di uno o due figli. In Sicilia invece, dove le famiglie hanno otto, dieci, dodici figli, e tutti piccoli, se non interviene il Comune o lo Stato, i ragazzi sono votati nella grande maggioranza all'analfabetismo...

MARTINI. Convengo in tutto quanto è stato detto a proposito del fenomeno della ripetenza. Desidero però aggiungere qualcosa, perchè si tratta di un problema veramente poliedrico. Non riesce anzitutto molto chiaro il fatto dell'evasione dalle scuole, che particolarmente si verifica nell'Italia meridionale, mentre esistono disposizioni di legge che prevedono sanzioni contro tale evasione.

Vorrei poi richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e del rappresentante del Governo in modo particolare, sull'inconveniente gravissimo delle classi troppo numerose. Come può l'insegnante rendersi conto dello *status mentis* dei suoi alunni, senza quel contatto *ad personam* attraverso il quale soltanto è possibile arrivare a una vera educazione? Ora è evidente che il maestro non può conoscere a fondo e valutare i suoi alunni quando gli vengono affidate classi di quaranta, quarantacinque ragazzi. Io non ho mai insegnato nelle scuole elementari, ma comprendo benissimo la situazione di questi maestri e non mi meraviglio se essi hanno la tendenza ad alleggerire le classi lasciando indietro i meno bravi, perchè non hanno altro mezzo per rendere più spedito il loro lavoro.

Il grande successo del cosiddetto « metodo globale » nelle prime classi elementari è noto: ma esso richiede che gli alunni siano seguiti uno per uno, che l'insegnante non stia mai seduto in cattedra. È evidente che tale metodo non potrà mai essere seguito dal maestro che abbia dinanzi a sè diverse decine di alunni.

Perciò il fenomeno della ripetenza può essere combattuto soltanto riducendo il numero degli allievi, attraverso lo sdoppiamento delle classi.

Cosa significhi il numero degli allievi lo constatiamo anche nella scuola media: io ho insegnato in un liceo di provincia, in classi di quattordici, quindici allievi e agli esami di maturità la percentuale dei promossi è stata del 99 per cento. Tale percentuale non si riscontra invece nei grandi centri, dove le classi sono più folte di allievi.

TIRABASSI. Mi associo alle parole del collega Martini.

PONTI. Sono d'accordo con i colleghi che hanno rilevato come questo disegno di legge non sia destinato a risolvere interamente il problema.

Il problema fondamentale, infatti, è quello dell'assistenza, quello cioè di mettere i bambini in condizione, non soltanto di frequentare la scuola, ma anche di seguire gli studi a casa, poichè se essi tornano a casa ed invece di potersi mettere a studiare in un ambiente favorevole si trovano costretti a vivere in un ambiente dove vengono distratti, o addirittura impegnati in un lavoro, è evidente che non possono continuare lo studio.

Vorrei però far rilevare che, mentre nei Paesi nordici, dove non esiste l'analfabetismo e la scuola ha un'evoluzione sicuramente superiore alla nostra, vi è una larghezza notevole nelle promozioni delle prime classi ma non esistono differenze nella preparazione degli alun-

ni provenienti dalle diverse scuole, tali differenze esistono invece, in misura addirittura enorme, in Italia. Potrei qui citare il tipico esempio della Scuola professionale marinara di Venezia, dove abbiamo potuto constatare che la preparazione degli alunni che frequentano i sei diversi corsi di specializzazione è assolutamente diversa e contrastante a seconda della loro provenienza dalle diverse parti l'Italia; tanto che si è deciso di prenderli dall'inizio della prima classe elementare per poterli portare allo stesso livello quando iniziano la scuola professionale.

Pur riconoscendo questo, devo tuttavia insistere nella considerazione che, attraverso la creazione di questi cicli, esistono delle possibilità di recupero, e che il disegno di legge è accettabile dal momento che risolve, sia pure in piccola parte, il problema. Naturalmente, però, mi associo a quanto è stato detto, e faccio voti affinchè sia fatto tutto il possibile, sia per ridurre il numero degli alunni in ogni classe, sia per l'assistenza. Tutti noi sappiamo, d'altronde, che questo problema è legato a quello generale finanziario.

Vorrei inoltre che il Governo prendesse in considerazione la possibilità di accelerare, invece, il corso degli studi per gli alunni che sono particolarmente dotati di qualità intellettuali, per la ragione che questi alunni vengono ad essere danneggiati da un forzato rallentamento negli studi e possono, nello stesso tempo, danneggiare i compagni mediocri. Questo anche perchè, generalmente, gli insegnanti sono portati a seguire i migliori e ad abbandonare i peggiori, e tale situazione costituisce un grave pericolo per la scuola. Spesso, poi, i pochi alunni bravissimi passano i compiti a tutti gli altri, e l'insegnante viene ad essere ingannato sul livello generale della classe che si vanta, come è del resto caratteristico in Italia, di aver usato il sistema della furberia, naturalmente con conseguenze disastrose. Mi sembra, quindi, che debba venir presa in considerazione la possibilità di accelerare gli studi degli alunni, e che il problema possa venir studiato sotto il duplice aspetto di favorire chi è meritevole ed di rendere più proficuo l'insegnamento.

MARTINI. Occorre però tener presente che, talvolta, certi fenomeni di precocità rendono necessaria una remora.

MERLIN ANGELINA. Condivido quanto ha detto il collega Ponti riguardo agli alunni particolarmente dotati, e già altra volta, durante una discussione del bilancio della Pubblica istruzione, ho parlato della necessità di scuole differenziate.

È però altrettanto necessaria la scuola materna, quella che viene comunemente chiamata asilo, per merito della quale i bambini non vanno più in prima elementare completamente digiuni di ogni più semplice nozione, come può essere addirittura, in alcuni paesi, la conoscenza del proprio nome o di quello dei genitori.

L'insegnamento a bambini che non siano passati attraverso la scuola materna è, in taluni casi, addirittura impossibile per insegnanti che hanno magari 40 o 50 alunni.

Il collega Martini ha accennato prima all'eccessivo affollamento delle classi. Io posso dire che soltanto una volta ho avuto il piacere di avere una classe con diciotto alunni, che dettero risultati superiori a quelli cui ero abituata, pur essendo di normale intelligenza.

Occorre moltiplicare anche i doposcuola, ed a questo proposito avevo presentato, durante la discussione del bilancio, un ordine del giorno, che è stato ampiamente criticato poichè è stato detto che occorrevano troppi mezzi per realizzare il progetto. I mezzi bisogna trovarli, e bisogna andare incontro alle necessità materiali di tanti ragazzi, anche per ragioni didattiche.

Noi avremo molto migliorato, sia la scuola elementare che quella media, quando avremo proveduto a queste istituzioni, che non chiamerei parascolastiche, ma scolastiche addirittura, poichè dall'asilo fino all'Università la scuola deve essere considerata un tutto unico, che si differenzia soltanto per le diverse necessità cui provvede.

Detto questo, mi dichiaro favorevole al disegno di legge, sperando che rappresenti un'innovazione veramente utile.

PRESIDENTE, *relatore*. Come è consuetudine di questa Commissione, e generalmente di tutte le assemblee, la discussione si è allargata in un diffuso esame dei vari problemi della scuola elementare.

Sono state espresse opinioni che io condivido ed anche altre che non condivido, ma non voglio lasciarmi tentare dai vari argomenti per proseguire nella discussione.

Desidero invece rientrare nell'ambito di questo disegno di legge per dire che neppure il proponente, io penso, ha avuto la presunzione o l'intenzione di eliminare, con il disegno di legge, i molti inconvenienti della scuola elementare, od anche di eliminare in pieno il fenomeno della ripetenza.

È logico che molte cose possono essere fatte per mezzo dell'assistenza, della moltiplicazione delle classi differenziate, eccetera; mi sembra, tuttavia, che i colleghi abbiano convenuto che questo nuovo ordinamento, che d'altra parte è già in via di esperimento, possa dare un contributo per restringere il fenomeno della ripetenza e per adeguare maggiormente l'ordinamento degli studi alle esigenze della pedagogia moderna più qualificata.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, che è presentatore di questo disegno di legge, è ovviamente favorevole all'approvazione del medesimo.

Io sento per altro il dovere, quale rappresentante del Governo, di ringraziare gli onorevoli senatori di questa Commissione per il contributo da essi apportato alla discussione individuando i problemi basilari della scuola elementare.

Tutte le osservazioni che sono state fatte sulle classi differenziate, sull'assistenza, le difficoltà economiche, tutte queste osservazioni, ripeto, trovano una conferma nei risultati ottenuti nelle provincie dove il piano di miglioramento della scuola elementare è in atto, risultati che sono posti in rilievo dalle statistiche inviateci.

Le ragioni dell'evasione dall'obbligo della frequenza alla scuola elementare sono state catalogate con esattezza, si è dimostrato come alle volte è la miseria, alle volte la malattia, ma spesse volte è anche la mancanza di coscienza scolastica delle famiglie che incide notevolmente sulla mancata partecipazione dei bambini alla scuola e che, per altro, tutto questo si può superare con uno studio esatto della situazione che consenta di venire incontro alle concrete esigenze delle varie zone. In alcune regioni noi abbiamo constatato che la maggiore difficoltà è rappresentata dai contadini i quali non ritengono affatto produttivo ed utile mandare i propri figli alla scuola.

Sta di fatto comunque che una riforma come quella proposta dal disegno di legge in discussione è urgente sia per ovviare al fenomeno della ripetenza e all'abbandono della scuola che esso produce, sia per facilitare il giudizio del maestro sull'alunno. La moderna psicologia infatti consiglia una maggiore cautela nel giudicare della irrecuperabilità di un bambino. Questo non esclude che in casi eccezionali un bambino possa ripetere, ma si vuole che il maestro ponderi bene il giudizio. A questo proposito riconosco che l'espressione « casi eccezionali », usata nel testo non è eccessivamente felice; tuttavia faccio presente che l'eccezionalità del caso deve essere motivata di fronte al direttore didattico, il che imporrà al maestro maggiore cautela.

Circa la scuola materna posso dire che il Ministero è impegnato a dare anche ad essa tutta l'importanza che deve avere. Credo di poter dire a questo proposito (alcuni senatori ne saranno già a conoscenza) che le linee orientative della scuola materna — non i programmi, perchè noi non vogliamo dare dei programmi — sono state presentate all'ultima sessione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e da questo, in linea di massima, approvate.

Il Governo è impegnato insomma a fare in modo che, non solo attraverso un disegno quale è quello oggi al nostro esame, ma anche attraverso la realizzazione di una scuola materna liberissima, e tuttavia meglio organizzata, si creino le condizioni più idonee perchè il primo contatto del bambino con la vita associativa fuori della famiglia, che si effettua esattamente sui banchi delle prime classi elementari, avvenga nel migliore dei modi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La prima e la seconda classe costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare: la terza, la quarta e la quinta classe ne costituiscono il secondo ciclo didattico.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale.

Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio.

L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico motivata relazione scritta.

L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'articolo 2. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1957-58.

(*È approvato*).

Art. 5.

Limitatamente all'anno scolastico 1957-58 sono mantenuti in vigore gli esami anche alla fine della terza classe.

(*È approvato*).

Prima di metter ai voti il disegno di legge nel suo complesso devo informare la Commissione che è stato presentato dai senatori Russo Salvatore e Donini il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 2311, concernente la " introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare ", fa voti che sia dato un maggiore impulso alla istituzione di classi differenziate ».

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore17*).

Presidenza del Presidente CIASCA

Ripresa della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2237. Comunico che su questo provvedimento la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La 5ª Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2237, esprime parere favorevole alla sua approvazione, purchè l'articolo 25 venga modificato in modo che sia chiarito che alla copertura delle spese si provvede utilizzando l'entrata derivante dalla rivalutazione delle scorte d'argento della Zecca.

Mancherebbe invece qualunque copertura per gli emendamenti proposti, per cui la 5ª Commissione deve esprimere in argomento parere assolutamente contrario.

All'articolo 13 si prevede la assegnazione ai professori di compensi complementari o meglio per prestazioni complementari. In realtà si tratta di un aumento di stipendio. Se si dicesse che si paga uno stipendio maggiore, più o meno computabile agli effetti della pensione, non vi sarebbero obiezioni: si penserebbe che il Governo vi è costretto dalla pressione di una classe di persone molto numerosa, che ha una retribuzione forse inadeguata (per lo meno in alcuni casi) alla dignità della funzione ecc. ecc. Ma quando si parla di prestazioni complementari non si può evitare che gli impiegati delle altre categorie pensino che gli insegnanti (specie quelli delle scuole medie) hanno un orario di lavoro ridottissimo rispetto a qualunque altro impiegato (in media tre ore al giorno), che hanno periodi di ferie autunnali quanto meno doppi (e qualche volta tripli) rispetto agli altri dipendenti dello Stato, che anche durante l'anno scolastico hanno periodi lunghi di inattività e che, per lo meno nella media, hanno la possibilità di integrare ampiamente la propria retribuzione con lavoro nelle ore di libertà (lezioni private, pubblicazioni di libri di testo, eccetera); che infine questo personale è destinato a non poter essere giudicato per il lavoro che compie dato che se l'insegnante è scarso, se i giovani non apprendono sufficientemente ecc. la colpa è in realtà molto più spesso dei discenti che dei docenti, ecc. Si aggiunga che il decadimento della scuola di Stato rispetto alla scuola privata è indubbiamente, nel suo complesso, come fenomeno che ha molte cause, attribuibile anche alla scarsa preparazione e alla scarsa passione per l'insegnamento, nonchè alla distrazione dalla loro missione di molti insegnanti. Tutto ciò provocherà certamente, si ripete, il disagio degli altri dipendenti e la richiesta da parte loro di analogo trattamento e di analoga concessione di indennità per prestazioni accessorie veramente esistenti.

Si comprendono benissimo le ragioni che gli insegnanti invocano portando avanti l'esempio di molti di loro che devono correggere compiti, preparare, nei primi anni perlomeno, le lezioni ecc., ma gli altri impiegati dello Stato, essendo padri, nella normalità dei casi, sanno benissimo che non tutti gli insegnanti hanno compiti da correggere, che non tutti si sacrificano eccetera.

Si ritiene quindi pericolosa la norma che nasconde un aumento di retribuzione sotto la parvenza di un compenso per un lavoro che non si fa. L'aumento può essere giustificato, ma la forma non è corrispondente all'interesse dello Stato. E dopo l'esempio delle conseguenze che ha avuto lo sganciamento dei magistrati è dovere di chi è chiamato ad approvare le leggi attirare l'attenzione anche su quello che può accadere in un prossimo futuro.

Quanto alle altre norme si osserva: *a*) che il conteggio degli anni di servizio non di ruolo è altro principio che può essere destinato ad una estensione senza limiti; *b*) che l'acceleramento della carriera in modo da lasciare poi gli insegnanti per gran parte della vita al grado massimo sarà fonte di nuove richieste; *c*) che la valutazione ottimistica della qualifica " distinto " per permettere una promozione anticipata pare quanto meno contro le buone tradizioni della nostra burocrazia che è pur larghissima nella attribuzione della qualifica di " ottimo ". Altre cose forse si potrebbero aggiungere, ma se pure con la coscienza che il disegno di legge debba essere approvato, si è ritenuto doveroso quanto meno di affacciare le più importanti e le più gravi osservazioni ».

Come vedete, vi è in questo parere una parte che rientra esattamente nei limiti delle attribuzioni della Commissione finanze e tesoro, e un'altra parte, lunghissima, che assolutamente non rientra in quei limiti.

Per ciò che riguarda la competenza della Commissione finanze e tesoro il parere è favorevole.

Per il resto dirò solo che non possiamo assolutamente tollerare un'ingerenza di questo genere nel campo della nostra Commissione; se la Commissione finanze e tesoro dovesse entrare nel merito di ogni disegno di legge, tanto varrebbe allora avere, non undici Commissioni, ma soltanto la Commissione finanze e tesoro.

Mi pare che in questo parere la Commissione finanze e tesoro abbia veramente ecceduto nel fare tali valutazioni sulla categoria degli insegnanti.

Rimane comunque il fatto che la copertura c'è; pertanto tutte le altre considerazioni cadono.

Credo di aver esattamente interpretato il pensiero di questa Commissione sul parere

espresso dalla Commissione finanze e tesoro. Propongo quindi di riprendere senza altri indugi la discussione del disegno di legge.

RUSSO SALVATORE. Di fronte al parere della Commissione finanze e tesoro, ritengo non vi sia altra possibilità che la rimessione del disegno di legge in Assemblea. Nel parere infatti sembra esclusa ogni possibilità di accoglimento degli emendamenti da noi presentati.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Indubbiamente se il senatore Russo Salvatore pone l'accettazione dei suoi emendamenti come condizione perchè il presente disegno di legge rimanga in Commissione non vi è altra possibilità che la rimessione in Aula.

Io potrei in questo caso raccogliere tutti gli emendamenti per prendere contatto, durante le ferie parlamentari, con i Ministeri finanziari, affinchè, alla ripresa, il Governo possa formulare un giudizio organico sul complesso delle proposte presentate.

In questo caso il continuare la discussione fra oggi e domani sarebbe una perdita di tempo, dato che siamo alla vigilia delle ferie, e che il disegno di legge non potrebbe essere approvato dall'Assemblea prima della chiusura.

Se, invece, vi è ancora la speranza di poter approvare in sede deliberante il presente disegno di legge prima delle ferie, continuiamo pure la discussione.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione, vorrei fare un appello al senatore Russo Salvatore e agli amici della sua parte, perchè desistano dalla richiesta ventilata di remissione all'Assemblea.

Il disegno di legge, così com'è, presenta innegabili miglioramenti, anche se non contenta appieno i sindacati, la cui voce si leva sempre, come è naturale, per proporre mete più alte. Questi vantaggi potrebbero essere assicurati subito, se il provvedimento fosse approvato in Commissione; la discussione del disegno di legge in Aula, invece, con tutte le lentezze che questa procedura porta con sè, prima davanti ad una Camera e poi davanti all'altra, ci porterebbe certamente alla fine della legislatura prima che il provvedimento possa essere operante.

Questa la considerazione oggettiva che io prego di tenere presente. Con ciò, non voglio togliere quello che il regolamento consente, e cioè il diritto di appello all'Aula; ma, come è già successo altre volte, in cui colleghi che hanno chiesto il passaggio in Aula hanno poi avuto la cordialità, in seguito alle mie preghiere, di ritirare la loro richiesta, vorrei augurarmi che anche questa volta si potesse arrivare, nell'interesse di chi aspetta queste provvidenze, ad un'intesa che consenta di approvare in Commissione il disegno di legge.

LAMBERTI, *relatore*. Evidentemente il senatore Russo si riferisce al secondo punto del parere che ci è stato inviato dalla Commissione finanze e tesoro, che è così formulato:

« Mancherebbe invece qualunque copertura per gli emendamenti proposti, per cui la 5ª Commissione deve esprimere in merito parere assolutamente contrario ».

Io penso che questa formula non sia assolutamente preclusiva dell'accettazione di alcuni emendamenti; è preclusiva nei confronti degli emendamenti proposti, visti nel loro complesso. Gli stessi presentatori di questi emendamenti hanno tuttavia fatto rilevare che alcuni sono di importanza primaria, altri di importanza secondaria. Se nel corso di questa discussione si arriverà ad una cernita di ciò che è essenziale da ciò che è accessorio, potremo forse ottenere dalla Commissione finanze e tesoro un parere favorevole, il quale — a ben considerare la formula di questo parere che giudica globalmente quelle proposte — non mi sembra completamente escluso.

D'altra parte non solo vorrei associarmi alle gravi considerazioni del Presidente in ordine alla necessità di procedere nel modo più spedito all'approvazione del presente disegno di legge, ma vorrei anche far rilevare che in verità questi emendamenti, di fronte ai quali la Commissione finanze e tesoro si è arroccata in una posizione di diniego, superano, per quanto mi consta, le stesse richieste delle categorie interessate. E non so quali ripercussioni di malcontento potrebbe avere l'improvvisa cessazione di una discussione, che può invece portare a qualcosa di conclusivo, per una impuntatura — mi si consenta la parola — su questioni che,

in parte, non trovano riscontro in nessuna delle memorie che ci sono state inviate dai vari sindacati i quali dobbiamo ritenere rappresentino un po' il pensiero della categoria. Solamente la C.I.S.N.A.L. ha chiesto uno slittamento di gradi come quello suggerito in questi emendamenti.

Non voglio dire con ciò che i colleghi non abbiano il pieno diritto di proporre emendamenti propri, del tutto diversi da quelli sollecitati dalle categorie. Ciò è ovvio. Ma mi sembra che l'avviare a fallimento in questa legislatura un disegno di legge che avrebbe indubbiamente benefici effetti per molti riguardi, sia una responsabilità molto grave. Come relatore, pertanto mi associo vivamente all'appello del Presidente.

DONINI. Io credo che, nonostante tutto, sia inevitabile la rimessione in Assemblea.

Fra questi quattro emendamenti ce n'è infatti uno sul quale non possiamo transigere: quello che stabilisce la decorrenza dal 1° luglio 1956. È questo uno dei punti fondamentali, sul quale vi è anche un impegno del Parlamento.

Circa la responsabilità che ci assumeremmo con un rinvio in Aula, alla quale ha accennato il senatore Lamberti, dico subito che noi non la temiamo: sapremo spiegare al Paese perchè facciamo questo. La Commissione finanze e tesoro ha trovato proprio ieri il modo di dare ai magistrati una tredicesima mensilità, attingendo ai fondi destinati alle spese per i carcerati. Per i professori queste cose non si fanno. E questo noi diremo al Paese. È una questione di dignità della scuola, che va discussa in Aula. Vorremmo, certo, evitare di arrivare ad una situazione di questo genere, cedendo sui punti su cui possiamo cedere. Ma sulla questione della decorrenza non possiamo cedere.

GIUA. La nostra discussione non può svolgersi sotto questa spada di Damocle del rinvio in Aula: è necessario perciò chiarire al più presto se è possibile o no l'accoglimento della proposta di emendamenti dei colleghi Russo Salvatore e Donini e sulla quale essi hanno dichiarito di insistere; se il Ministro l'accetta, si continui la discussione, se il Ministro non l'accetta, è inutile perdere del tempo per una discussione che dovremmo poi ripetere in Aula.

LAMBERTI, *relatore*. Anche se si dovesse portare il disegno di legge in Aula, la nostra discussione qui non sarebbe perduta poichè dovremmo comunque esaminare il provvedimento in sede referente.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Innanzi tutto mi associo alle considerazioni del Presidente e del relatore circa la grave responsabilità che ci si assume col rinvio in Aula e circa il rischio che il presente disegno di legge, per il ritardo, possa veramente restare inoperante.

Siamo di fronte ad un parere contrario della Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti. Sin da ieri ho dichiarato che per qualche cosa io mi sentivo autorizzato, e per qualche altra potrei sentirmi autorizzato previa inteso col Ministro del tesoro, a modificare il disegno di legge al nostro esame, come in parte abbiamo già fatto. Ma devo ribadire che questo margine è relativamente ristretto. Io non so adesso su quali posizioni vogliano fermarsi i colleghi della sinistra; certo però che uno dei punti indubbiamente difficili da superare è quello che riguarda i cosiddetti arretrati. Devo dire che ho riscontrato gravissime difficoltà ad ottenere che per l'anno finanziario decorso fosse concesso un qualche arretrato nella misura prevista dalle tabelle.

Poichè l'impegno della Camera era per un compenso, ma non per un determinato compenso, credo di aver contribuito con fatica a salvare questo principio e ad assicurare questa continuità. Si tratta però di un esercizio finanziario che ha esaurito il suo *iter*, senza che, nè per quell'esercizio, nè per l'esercizio attuale, vi fosse alcuna riserva relativa all'attuazione della promessa che era stata fatta. Ora, se il Governo è riuscito a dare una certa concretezza a questa promessa nella misura che ho detto, mi pare assai difficile, per non dire impossibile, che esso possa andare al di là di tale misura. Quindi se veramente i senatori Russo e Donini non sono disposti a rinunciare a questa richiesta devo dire fin d'ora che questo è uno dei punti sui quali il Governo non potrà cedere, proprio per la difficoltà relativa al reperimento dei fondi. D'altra parte si tratta di un arretrato ed è forse più giusto proiettare i nostri sforzi verso l'avvenire. Un arretrato si dà una volta e si consuma abbastanza

rapidamente, non è un beneficio di carattere permanente. Non so se dovendo scegliere tra un beneficio che si esaurisce immediatamente e un beneficio che costa inizialmente una certa somma e poi si protrae negli anni futuri, non sia meglio rinunciare al beneficio transitorio e scegliere quello permanente.

Ogni insegnante avrà comunque, anche secondo il testo governativo, un arretrato che è relativamente notevole e ciò non potrà che far piacere a professori ed insegnanti che non nuotano certo nell'abbondanza.

Ora noi vogliamo — per la prospettiva futura ed incerta, come ha detto il Presidente, di un successo in Aula, che dovrebbe ripetersi anche alla Camera in tempo utile — vogliamo, dicevo, privare questi insegnanti del beneficio rappresentato dagli arretrati di una certa entità che vengono loro corrisposti sulla base del presente disegno di legge?

DONINI. Quando si votò la legge delega, mi pare venissero indicati alcuni mezzi di carattere fiscale per far fronte alla maggiore spesa. Ciò è avvenuto più di due anni fa. Questi aumenti fiscali hanno avuto corso immediatamente. C'è stata dunque una maggiore entrata che si potrebbe ora utilizzare.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La legge delega ha operato anche per gli insegnanti. Una serie di benefici di carriera sono già intervenuti per gli insegnanti come per gli altri. Ci sono stati aumenti. È vero che la legge delega, in quanto trattava ugualmente tutti gli statali, non ha soddisfatto pienamente la categoria degli insegnanti, ma essa ha operato per tutti, compresi gli insegnanti, e i mezzi per la sua copertura sono stati dunque già utilizzati. Posso dire anzi che vi è stato un notevole *deficit*.

Non possiamo dunque riferirci alla legge delega.

DONINI. L'onorevole Ministro ha chiesto prima perchè proprio questo punto degli arretrati sia stato da noi dichiarato essenziale. Lo spiego subito: su questo punto, della decorrenza, c'è un accordo fra tutti i sindacati e il Parlamento. Tutti i sindacati hanno chiesto la decorrenza; il Parlamento si è dichiarato favorevole. È questo un punto sul quale, arrivati all'articolo 24, non potremo assolutamente cedere.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Russo Salvatore e Donini, desistono, per ora, dal proposito manifestato di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge, proseguiamo, frattanto, l'esame degli articoli.

Art. 6.

(*Valutazione dell'insegnamento non di ruolo*)

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di insegnante non di ruolo, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, rispettivamente di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Ai fini del precedente comma il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato, per almeno sette mesi in ciascun anno scolastico, in istituti statali del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e sia stato valutato con qualifica non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1942 al 1949 il titolo di studio può tener luogo di quello di abilitazione.

LAMBERTI, *relatore*. La valutazione del servizio degli insegnanti non di ruolo può a tutta prima apparire una novità, e forse, per molti riguardi, una novità pericolosa; ma non è così. Noi sappiamo che, in forza della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori, il personale delle diverse Amministrazioni dello Stato è giunto ad avere la valutazione totale del servizio pre-ruolo. Per gli insegnanti non fu possibile fare la stessa cosa, e si ebbe solo un decreto del Presidente della Repubblica che istituiva diecimila posti conseguibili con un particolare concorso per titoli. In tal modo un certo numero di insegnanti potè entrare nei ruoli speciali transitori, mentre molti altri ne rimasero esclusi.

La norma contemplata nel presente articolo può servire, in certo modo, a compensare coloro che non sono entrati nei ruoli speciali transitori e che non hanno avuto alcuna valutazione del servizio pre-ruolo. Credo che qualcosa di simile si sia in procinto di fare per i professori universitari. In linea di massima mi dichiaro dunque favorevole all'articolo 6; ho presentato, però, alcuni emendamenti, che tendono a sostituire al criterio del biennio di servizio prestato, il criterio della valutazione anche di frazioni minori, come un anno scolastico. In tal modo non si concede immediatamente lo scatto, ma lo si anticipa di un anno. Un professore che si trovi in posizione di pre-ruolo da 3 anni viene, col mio emendamento, ad ottenere immediatamente il cinquanta per cento dello scatto, e dopo un anno, con il secondo scatto, l'altro cinquanta per cento. In tal modo egli recupera integralmente i tre anni di servizio valutabili. Si evita così anche l'attesa di un intero biennio. Mi pare un criterio ragionevole e logico, che non comporta un onere molto maggiore di quello preventivato.

Prego il Presidente di procedere alla votazione di questo articolo per parti separate, allo scopo di poter discutere i singoli emendamenti di volta in volta.

PRESIDENTE. Accogliendo l'invito del relatore procediamo alla discussione e votazione dell'articolo per parti separate.

Il senatore Lamberti, per il primo comma, propone il seguente testo:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di 4 anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni, degli aumenti periodici di stipendio la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe ».

È stato altresì presentato dal senatore Russo Salvatore il seguente emendamento, sempre al primo comma:

« Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnanti non di ruolo, è computato a tutti gli effetti giuridici e agli effetti della progressione di carriera, una volta raggiunto il conferimento della qualifica di ordinario, sino al massimo di anni sei ».

RUSSO SALVATORE. Il problema del riconoscimento degli anni pre-ruolo ai fini della carriera si è presentato in questo dopoguerra, quando si è constatata l'esistenza di circa diciottomila insegnanti di ruolo contro cinquantamila non di ruolo, in seguito al moltiplicarsi delle scuole. Molti insegnanti sono entrati in ruolo a trentotto-quaranta anni, e si presentava l'esigenza di valutare gli anni di pre-ruolo. Coloro che hanno avuto la valorizzazione del servizio attraverso l'immissione nei ruoli speciali transitori sono stati pochissimi rispetto alla gran massa.

Propongo di aumentare a sei gli anni valutati allo scopo di andare incontro alle esigenze di questi insegnanti. Essi hanno avuto quindici-venti anni di pre-ruolo, e non sempre sono i peggiori, perchè possono essersi verificate delle particolari circostanze per cui non hanno potuto adire i concorsi.

Inoltre la situazione dei professori nei primi anni d'insegnamento è molto dura; dobbiamo perciò cercare di migliorare la situazione di questa categoria durante i primi anni della carriera. Per queste ragioni ho proposto i sei anni invece di quattro e per questo sono favorevole, anch'io, all'eliminazione del criterio dei bienni, che non permette di realizzare subito un miglioramento.

LAMBERTI, *relatore*. Tra il mio emendamento e quello del senatore Russo sussistono due differenze sostanziali: non solo la diversa durata del periodo riconosciuto, ma anche la diversa utilizzazione. Infatti il senatore Russo propone che gli anni siano utilizzati ai fini della carriera, mentre io, per questo riguardo, accetto l'impostazione del disegno di legge governativo, che ne prevede l'utilizzazione solo ai fini degli scatti anticipati. Faccio notare però che già il testo governativo stabilisce che questa utilizzazione non debba avvenire una volta soltanto, ma debba avvenire in ogni classe di stipendio. Ad ogni passaggio da una classe al-

l'altra vengono calcolati gli scatti a seconda della quantità di anni di servizio non di ruolo. Desidero far notare al senatore Russo che il sistema da lui proposto potrebbe portare a qualche inconveniente, in quanto, per esempio, i concorsi per merito distinto prevedono una determinata permanenza nel grado, che non sussisterebbe se si accettasse il suo criterio di valutazione, che provocherebbe scatti troppo frequenti.

Ho vagliato a fondo tutte le richieste in questo senso, e mi sono reso conto che prendendo in considerazione tale proposta si consentirebbe a questi insegnanti di fare un vero e proprio volo con arrivo talvolta addirittura prima della partenza: si potrebbero verificare casi in cui un insegnante entri in una classe di stipendio che prevede otto anni di permanenza, con nove anni di servizio già maturati. Ritengo perciò largamente preferibile il criterio adottato nel disegno di legge governativo e da me accolto con qualche emendamento.

Per quanto riguarda il numero di anni da riconoscere si potrebbe anche adottare un criterio di valutazione a percentuale, analogo a quello adottato per gli insegnanti laureati vincitori di concorsi. Tuttavia ritengo non sia il caso di rivoluzionare l'impostazione attuale di questi concetti: quattro anni rappresentano un beneficio apprezzabile. Mi permetto quindi di insistere sull'emendamento da me presentato.

TIRABASSI. Il criterio di utilizzare il servizio prestato ai fini della carriera non è accettabile, oltre che per le ragioni addotte dal senatore Lamberti. anche per la questione dei trasferimenti. Con l'emendamento del senatore Russo, chi ha già diritto ad un trasferimento, si vedrebbe passare avanti chi è entrato nella sua stessa classe di stipendio molto tempo dopo.

RUSSO SALVATORE. Accetto le osservazioni del relatore, per quanto riguarda l'avanzamento di carriera, ma insisto sui sei anni. Accolgo perciò la formulazione proposta dal senatore Lamberti, nella quale vorrei però che fosse introdotta la dizione « fino ad un massimo di sei anni ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Quanto ha ora dichiarato il senatore Russo elimina una parte della contesa. La valutazione degli anni pre-ruolo ai fini dell'avanzamento nella carriera sarebbe una ingiustizia nei confronti di coloro che hanno vinto un concorso regolarmente, anche se mi rendo conto dello stato di inferiorità di coloro che hanno dovuto fare una lunga anticamera. Ritengo perciò che il criterio proposto dal disegno di legge governativo sia il più idoneo a risolvere la situazione. Accetto però l'emendamento del senatore Lamberti, che elimina il concetto dei bienni; sarei invece contrario alla valutazione di sei anni invece di quattro, che mi sembra rappresentino già un beneficio sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Salvatore Russo di fissare sei anni, anzichè quattro come limite massimo del servizio pre-ruolo che può essere valutato.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma. Il senatore Lamberti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Ai fini del precedente comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno, per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali del corrispondente ordine primario o secondario o nell'ordine superiore, con il possesso del titolo legale di abilitazione, ove richiesto, e con qualifica non inferiore a buono ».

Il senatore Russo Salvatore propone invece per il secondo comma il seguente testo:

« Il servizio non di ruolo di cui al precedente comma viene computato sempre che sia stato prestato, per almeno cinque mesi in ciascun anno in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione, e sia stato valutato con qualifica non inferiore a " valente " o a quella corrispondente di " distinto ".

LAMBERTI, *relatore*. Credo che il mio emendamento vada incontro alla esigenza espressa anche nell'emendamento presentato dal senatore Russo allo stesso comma, là dove chiede l'abbassamento del periodo di tempo da sette a cinque mesi. La legislazione italiana in materia di riconoscimento di periodi utili è stata molto varia negli ultimi tempi. Non possiamo d'altra parte non computare come valido il servizio prestato nel periodo bellico, in cui per esigenze particolari si sono avuti anni scolastici molto abbreviati. Mi pare perciò che la formula da me proposta sia la più idonea a garantire questa valutazione.

Non avrei inoltre difficoltà ad accettare la rivalutazione del servizio prestato in istituti pareggiati prevista dall'emendamento del senatore Russo; era del resto una idea che avevo avuta io stesso.

Nell'emendamento da me proposto sono considerati anche gli istituti dell'ordine primario o secondario. Mi pare infatti ragionevole considerare e valutare anche il servizio di supplenza effettuato in ogni istituto, se chi lo ha effettuato, ha poi vinto un concorso.

Aggiungo anche la frase « o nell'ordine superiore », per ragioni evidenti. Non accetterei invece il servizio prestato nell'ordine inferiore, per ragioni altrettanto evidenti.

Per quanto riguarda la qualifica « buono », vi ho riflettuto a lungo, ed alla fine ho deciso per questa, perchè si verificano casi in cui i capi d'istituto per sistema non danno qualifiche superiori a « buono ».

RUSSO SALVATORE. « Buono » equivale, di fatto, a « insufficiente ».

LAMBERTI, *relatore*. In seguito alla legge che prevedeva che fossero note le qualifiche date ai professori dai capi d'istituto, le qualifiche stesse si sono andate innalzando rapidamente, per cui non c'è ora insegnante che non abbia la qualifica di « ottimo ». Ma quando le qualifiche erano segrete molti capi d'istituto non davano mai una qualifica superiore a « buono » agli insegnanti di prima nomina. In ogni caso non insisto su questa parte del mio emendamento.

DI ROCCO. Sarei più favorevole alla qualificazione « buono » per le considerazioni avanzate dal senatore Lamberti.

Quando io chiesi come mi dovevo comportare nel dare qualifiche mi si disse che di solito si dava « buono » ai supplenti e le altre qualifiche agli insegnanti di ruolo. Ora, siccome qui si tratta di riconoscere il servizio pre-ruolo, io sarei incline ad adottare la qualifica « buono » come qualifica minima.

DONINI. Questo è uno dei casi nei quali, nonostante le proposte presentate dalla categoria, noi preferiamo attenerci al testo governativo il quale tutela meglio la dignità della scuola; sarei cioè per mantenere la qualifica di « valente ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto la formulazione del senatore Lamberti per quanto si riferisce al richiamo all'ordinamento vigente nel tempo. Ho dei dubbi invece sulla dizione proposta del relatore « ordine primario o secondario o nell'ordine superiore » che può dar luogo a qualche equivoco; preferirei su questo punto che fosse mantenuto il testo governativo che si limitava a dire: « del corrispondente ordine ». Per quanto attiene poi alle qualifiche, io insisterei perché fosse conservato il testo governativo: credo che se si abbassasse la qualifica si contribuirebbe veramente ad accentuare la decadenza della scuola. Si tratta di una legge destinata a durare degli anni, e non possiamo ammettere che si consideri sufficiente la qualifica di « buono ».

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni fatte dal Ministro, il testo del secondo comma risulterebbe così formulato:

« Ai fini del precedente comma il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato, in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti il testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Sul terzo comma il relatore, senatore Lamberti, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Per il servizio prestato anteriormente alla prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, il titolo di studio può tener luogo di quello di abilitazione ».

Un identico emendamento è stato presentato pure dal senatore Salvatore Russo. In via subordinata, poi, il relatore propone per l'ultimo comma il seguente testo:

« Per il servizio prestato negli anni scolastici dal giugno 1940 al 1949, e anche posteriormente a questa data nell'insegnamento di quelle discipline per le quali non sono stati banditi esami di abilitazione, il titolo di studio può tener luogo di quello di abilitazione ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Faccio osservare che in forza dell'emendamento principale del relatore si verrebbe a riconoscere la possibilità che manchi l'abilitazione anche per il periodo del 1949 al 1955 in cui vi furono concorsi e fu perciò possibile conseguire l'abilitazione.

Ritengo legittimo escludere gli anni dal 1942 al 1949, nei quali non vi furono concorsi, ma non vedo perchè per gli anni dal 1949 al 1955 si debba egualmente concedere questo esonero.

LAMBERTI, *relatore.* Dopo il chiarimento fornito dal Ministro, dichiaro di ritirare il mio emendamento principale e ripiego sullo emendamento subordinato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Non comprendo perchè il relatore abbia fissata come termine di inizio il giugno 1940.

LAMBERTI, *relatore.* È la data dell'inizio della guerra.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Si potrebbe dire allora: « negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 ».

Non vedo bene, poi, la portata dell'altra innovazione prevista dal testo del relatore circa le materie per le quali non vi sono stati esami di abilitazione neanche dopo il 1949.

LAMBERTI, *relatore.* Ad esempio ricordo che in seguito alla riforma Bottai l'insegnamento delle lingue fu sovvertito e fu creato quel famoso ruolo transitorio ordinario. Da allora, a quanto so, non furono banditi concorsi, perchè non vi erano cattedre per le scuole secondarie inferiori.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Occorrerebbe allora precisare che l'esame di abilitazione deve essere mancato nel tratto di tempo fra il conseguimento della laurea e la fine del periodo che viene valutato a' sensi dell'articolo in discussione: è questa circostanza di tempo che rende rilevante la mancanza dell'esame di abilitazione.

LAMBERTI, *relatore.* Si può modificare in tal senso il mio emendamento; credo comunque di aver chiarito, con l'esempio che ho citato, il mio pensiero.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento in esame ci troviamo tutti d'accordo nel fissare il periodo degli anni scolastici tra il 1940-41 e 1948-49; per quanto riguarda invece l'altro concetto si potrebbe rinviare la deliberazione pregando il Ministro e il relatore di studiare la formula appropriata.

Resta pure sospesa, in armonia con quanto già abbiamo fatto in altre occasioni, la deliberazione sul seguente comma presentato dal senatore Salvatore Russo e da altri per gli ex combattenti e categorie assimilate:

« Per gli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati il servizio prestato presso reparti combattenti o in prigionia è interamente computato a tutti gli effetti giuridici e agli effeti di progressione di carriera, una volta raggiunto il conferimento della qualifica di ordinario ».

(*Così rimane stabilito*).

CAPO II.

Personale direttivo

Art. 7.

(*Carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici*)

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria*)

Al personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo. Dopo almeno 6 anni di servizio, nella categoria di appartenenza, si può conseguire la seconda classe di stipendio, previo scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti in organico, da computarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Allo scrutinio per merito comparativo procede la commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il relatore propone, per il terzo comma, il seguente testo:

« La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio ».

Di conseguenza il relatore propone di sopprimere il quarto e il quinto comma.

LAMBERTI, *relatore*. Io credo che non ci sia niente da dire sui primi due commi dell'articolo, in quanto rinviamo semplicemente alla tabella che ancora dobbiamo esaminare.

Ai commi successivi, invece, ho proposto una modificazione sostanziale. Accade di fatto, oggi, che taluni presidi percepiscano uno stipendio inferiore a quello dei loro colleghi di ruolo A in un determinato momento della loro carriera. Può succedere cioè questo: che un professore ruolo A, il quale sia arrivato all'ultima classe di stipendio, ad un certo momento (ad esempio dopo 20 anni di servizio), si presenti al concorso per preside. Egli ha già maturato un certo numero di scatti nel vecchio grado sesto — potrebbe averne maturati anche parecchi perchè, se per avventura ha vinto due concorsi per merito distinto, può essere arrivato in età giovane all'ultima classe di stipendio, cioè all'ex grado sesto; fa il concorso, diventa preside. Egli ricomincia i suoi scatti dal momento in cui è stato iscritto al nuovo ruolo e se dopo sei anni di servizio non ha la possibilità di passare al coefficiente superiore, può accadere che, in un determinato momento, egli abbia un trattamento economico anche sensibilmente inferiore a quello dei suoi colleghi insegnanti di grado sesto.

Io conosco alcuni presidi i quali si domandano se non sia più opportuno chiedere di ritornare nei ruoli dell'insegnamento, piuttosto che rimanere nella posizione in cui si trovano. La situazione è aggravata dal fatto che questa legge prevede la ricostruzione della carriera, la quale, mentre ha una certa portata per i professori, ha una portata limitatissima per i presidi.

Questo è un inconveniente piuttosto grave che si può eliminare con il passaggio a ruoli aperti alla seconda classe di stipendio.

Sono queste le ragioni che mi hanno suggerito la presentazione di questi emendamenti che raccomando, pertanto, vivamente all'approvazione della Commissione e del Governo:

sarebbe spiacevole infatti che questa disarmonia interna della legge dovesse distogliere alcuni elementi fra i migliori dal dare il loro contributo alla vita della scuola come presidi.

PRESIDENTE. Il senatore Salvatore Russo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo. Dopo 4 anni di servizio nella categoria di appartenenza si può conseguire la seconda classe di stipendio ».

Di conseguenza il senatore Russo propone anch'egli di sopprimere i commi quarto e quinto.

RUSSO SALVATORE. La categoria interessata avrebbe chiesto che la seconda classe di stipendio fosse conseguita dopo due anni di serviio. Il mio emendamento rappresenta, dunque, un compromesso tra i 6 anni del testo governativo e i 2 richiesti dagli interessati.

Circa le ragioni dei miei emendamenti, esse sono già state illustrate dal relatore.

Molti professori sono, in certo qual modo, allontanati dalla carriera di presidi e fra questi è anche il sottoscritto, il quale fu nominato una volta preside e dovette rinunciare all'incarico; effettivamente, per un professore che ha raggiunto il sesto grado di stipendio non è più un miraggio diventare preside.

Per questa ragione ho proposto che il periodo per il passaggio alla classe superiore sia limitato a 4 anni e non ci sia più lo sbarramento del 50 per cento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle ragioni che sono state addotte in difesa degli emendamenti. Non oppongo difficoltà al passaggio a ruoli aperti per quanto attiene alla seconda classe di stipendio, anche se questo rapresenterà un sacrificio per il Tesoro. Mi domando però se non sarebbe conveniente stabilire che il passaggio avvenga previo scrutinio di idoneità, al fine di eliminare degli elementi che, chiaramente, non siano all'altezza della funzione di presidi. Vi è il caso, infatti, di presidi, che, nello scrutinio per il passaggio al grado quinto, sono stati dichiarati non idonei; ora essi passerebbero automaticamente al grado superiore.

Per quanto riguarda il numero degli anni, sarei dell'idea invece di mantenere il testo del Governo, accolto anche dal relatore.

LAMBERTI, *relatore*. Faccio osservare che il caso di presidi che, essendo stati sottoposti allo scrutinio, non siano stati dichiarati idonei non fa difficoltà all'accoglimento del nuovo principio del ruolo aperto, poichè in quello scrutinio si procedeva su base comparativa. La loro idoneità può essere imputabile al fatto che il numero ristretto del 10 o 20 per cento di posti disponibili veniva ricoperto in quel momento da elementi più meritevoli.

Qualora ci fosse una inidoneità assoluta, sarebbe, certo, più opportuno restituire i presidi all'insegnamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Rimuovere è una delle cose più difficili!

PRESIDENTE. Si tratterebbe, nella proposta del Ministro, di un giudizio di idoneità assoluta, non più comparativa.

LAMBERTI, *relatore*. Ma il giudizio di idoneità assoluta è già implicito nel fatto che questi presidi hanno la loro qualifica, anno per anno, dai provveditori, riveduta e avallata dal Ministero. Se il preside non è idoneo, non c'è bisogno di fare uno scrutinio per accertarlo, perchè le sue qualifiche parleranno chiaro.

La mia proposta e quella del senatore Russo coincidono proprio in questo punto fondamentale, nel chiedere cioè che il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio avvenga a ruoli aperti. La differenza sta solo nel numero degli anni. Io ho ritenuto opportuno mantenere i 6 anni del testo goverativo per evitare di incontrare ostacoli di carattere finanziario e perchè mi sembra una misura sufficiente ad eliminare gli inconvenienti sui quali ho richiamato l'attenzione della Commissione e del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non insisto nella proposta di subordinare il passaggio ad uno scrutinio di idoneità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Ai primi due commi non sono stati proposti emendamenti.

Li pongo ai voti.

(*Sono approvati*).

Pongo ora ai voti la proposta del senatore Russo Salvatore tendente a ridurre il periodo per il passaggio alla classe superiore da 6 a 4 anni.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'emendamento al comma terzo proposto dal relatore e accolto dal Ministro.

(*È approvato*).

Di conseguenza i commi quarto e quinto sono soppressi.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta dagli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,50.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.